



Monica Polizzano  
Notaio

**Allegato B**  
**repertorio 11752 - 8091**  
**STATUTO**

**Art. 1 Denominazione, sede e durata.**

E' costituita ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 112/17, con sede in Roma, la Fondazione impresa sociale "**Human Foundation impresa sociale - E.T.S.**", che potrà essere indicata anche con la formulazione più breve "HUMAN FOUNDATION - ETS impresa sociale" e che nel prosieguo del presente atto sarà indicata come la "Fondazione".

La fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore - di seguito "CTS") e s.m.i. e dal Codice Civile.

E' altresì disciplinata dalle disposizioni in materia di impresa sociale di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e s.m.i.

La Fondazione, più in generale, risponde ai principi ed allo schema giuridico delle Fondazione di partecipazione

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "impresa sociale".

La Fondazione ha sede in Roma, nell'indirizzo stabilito dal Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

La durata della Fondazione è illimitata.

**Art. 2 Scopo, finalità ed attività.**

La Fondazione, senza scopo di lucro e in via stabile e principale, esercita le seguenti attività di interesse generale, coerenti con la propria missione di promozione dell'innovazione sociale, dello sviluppo sostenibile, della coesione comunitaria e della tutela dei diritti fondamentali della persona.

La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017 e all'art. 2 D.Lgs. 112/2017, nello specifico:

1. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (D.Lgs. 112/2017 art. 2, c.1, lett. d).
2. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni (D.Lgs. 112/2017 art. 2, c.1, lett. f).
3. Formazione universitaria e post-universitaria (D.Lgs. 112/2017 art. 2, c.1, lett. g).
4. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (D.Lgs. 112/2017 art. 2, c.1, lett. h).
5. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (D.Lgs. 112/2017 art. 2, c.1, lett. i).
6. Formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa (D.Lgs. 112/2017 art. 2, c.1, lett. l).
7. Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla cri-

minalità organizzata (D.Lgs. 112/2017, c.1, lett. v).

8. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di auto-consumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (D.Lgs. 112/2017, c.1, lett. e).

Nell'ambito dei predetti settori la Fondazione opera nel campo dello studio, l'analisi e la promozione di soluzioni innovative ai crescenti bisogni sociali, svolgendo attività di ricerca, formazione e capacity building, elaborando modelli di innovazione per gli enti del Terzo Settore, le comunità, le istituzioni, la finanza e l'impresa orientata all'impatto ambientale e sociale.

A tal fine, tra l'altro, la Fondazione si propone di:

- svolgere attività di ricerca, studio, documentazione e osservazione permanente sui fenomeni sociali, culturali ed economici;
- applicare modelli di valutazione di impatto agli investimenti e alla politiche pubbliche e a programmi e progetti del privato e degli enti del terzo settore;
- sviluppare iniziative e programmi impact e promuovere economia e finanza ESG;
- elaborare modelli di analisi dei contesti sociali, dei bisogni emergenti e della programmazione sociale;
- affiancare soggetti pubblici e privati nel valutare impatti ESG delle politiche, dei programmi e dei progetti;
- sviluppare ricerca applicata e soluzioni innovative nei campi del welfare, della sostenibilità e dello sviluppo territoriale;
- collaborare con università, centri di ricerca ed enti pubblici e privati, anche a livello internazionale;
- progettare ed erogare master, percorsi executive, scuole di alta formazione e programmi professionali;
- realizzare formazione continua e programmi di aggiornamento per operatori, ETS e amministrazioni pubbliche;
- promuovere percorsi di formazione sull'impatto sociale, sulla valutazione delle politiche e sull'innovazione digitale per il sociale;
- sostenere borse di studio, fellowship e programmi di ricerca;
- progettare e realizzare interventi sociali innovativi rivolti a persone e comunità vulnerabili;
- promuovere modelli di welfare territoriale e community-based;
- sperimentare modelli outcome-based e valutarne l'impatto;
- supportare enti pubblici e privati nella gestione e innovazione dei servizi sociali, ambientali, educativi e culturali;
- svolgere attività di co-progettazione e co-programmazione con la Pubblica Amministrazione;
- sviluppare e applicare modelli, framework e strumenti per la misurazione e valutazione dell'impatto sociale, anche per soggetti terzi;
- elaborare indicatori, sistemi di monitoraggio e strumenti di pianificazione sociale integrata;
- realizzare attività di advocacy, sensibilizzazione e promozione culturale sui temi dell'innovazione sociale, della economia e finanza a impatto e della

sostenibilità;

- organizzare eventi, festival, conferenze, iniziative pubbliche e attività di disseminazione;
- elaborare e diffondere modelli di policy innovative orientate alla giustizia sociale e ai diritti fondamentali;
- fornire assistenza tecnica, consulenza e accompagnamento a enti pubblici, ETS, imprese sociali, fondazioni e altri soggetti orientati all'impatto sociale;
- sostenere processi di innovazione, gestione, valutazione e trasformazione organizzativa;
- sviluppare modelli innovativi di partenariato pubblico-privato (PPP);
- progettare, realizzare, gestire e animare spazi sociali, culturali, hub e centri di innovazione sociale;
- partecipare alla gestione di laboratori e infrastrutture sociali attraverso convenzioni o partenariati;
- promuovere strumenti finanziari a impatto sociale e costituire fondi dedicati;
- sviluppare iniziative e programmi di impact investing;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti pubblici e privati con finalità analoghe o compatibili.

La Fondazione favorisce inoltre le relazioni tra soggetti che perseguono finalità simili o strumentali alla propria missione, in ambito nazionale, europeo e internazionale.

### **Art. 3 Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è formato dal Fondo di Dotazione, costituito da:

- i conferimenti in denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione stessa, effettuati a tale titolo dai Fondatori o da altri partecipanti;
- i beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione da enti o da privati quale espressa contribuzione al fondo di dotazione;
- le elargizioni disposte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del fondo di dotazione;
- la parte di rendite eventualmente non utilizzata che, con delibera del Collegio dei Fondatori, sia destinata a incrementare il fondo di dotazione;
- i contributi attribuiti al fondo di dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici nazionali o esteri;
- gli eventuali avanzi delle gestioni annuali, non impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, destinati con apposita delibera del Collegio dei Fondatori a incrementare il fondo di dotazione;
- ogni altro bene o utilità che pervenga all'Ente a qualsiasi titolo, ivi comprese le partecipazioni in società o enti strumentali, complementari o comunque funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali, acquisite in conformità al presente Statuto.

### **Art. 4 Fondatori**

Sono di diritto Fondatori i soggetti che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione.

Inoltre, a seguito di istanza scritta approvata con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Collegio dei Fondatori, la qualifica di Fondatore può esse-

re attribuita alle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che contribuiscano al Fondo di Dotazione con versamenti in denaro ovvero con l'attribuzione di altri beni materiali o immateriali, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Collegio dei Fondatori ai sensi del presente Statuto.

La qualifica di Fondatore è a vita, salvo rinuncia espressa, e attribuisce diritto al voto in tutti gli organi della Fondazione ai quali il Fondatore partecipa ai sensi del presente Statuto. Ciascun Fondatore potrà designare, comunicandolo alla Fondazione per iscritto o esprimendolo per via testamentaria, persona o ente che, previa approvazione da parte del Collegio dei Fondatori con delibera assunta a maggioranza assoluta dei propri membri, potrà succedergli nella qualifica e nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto.

#### **Art. 5 Coinvolgimento di lavoratori, utenti ed altri soggetti direttamente interessati all'attività della fondazione**

Nei regolamenti della Fondazione sono previste, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 112/2017, adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati all'attività della Fondazione.

In ogni caso i lavoratori e gli utenti, tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sulle condizioni di lavoro.

Delle forme e modalità di coinvolgimento viene dato conto nel bilancio sociale.

#### **Art. 6 Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Collegio dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Organo di controllo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112/2017 coloro che assumono cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- (a) onorabilità: mancata condanna penale con sentenza passata in giudicato;
- (b) professionalità: accertata esperienza nelle attività esercitate dall'impresa sociale e/o negli aspetti amministrativi o gestionali d'impresa in generale;
- (c) indipendenza: inesistenza di titolarità di posizioni in manifesto conflitto di interesse con la Fondazione tali da compromettere l'indipendenza.

#### **Art. 7 Collegio dei Fondatori**

Il Collegio dei Fondatori è l'organo al quale è riservata la deliberazione sulle linee strategiche della vita dell'Ente e sulle modalità più idonee al raggiungimento dei suoi scopi.

I Fondatori sono membri di diritto del Collegio dei Fondatori e hanno facoltà di partecipare alle sue attività.

La qualifica di membro del Collegio dei Fondatori non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Fondatori ha il compito di:

- nominare i membri del Consiglio di Amministrazione;
- stabilire i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui agli articoli precedenti possano divenire Fondatori;
- deliberare in merito all'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi del secondo paragrafo dell'art.4;
- determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario;
- nominare, scegliendolo tra i Fondatori, il Presidente della Fondazione;
- nominare i componenti del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico;
- determinare l'entità del compenso dell'intero Collegio dei Revisori o del Revisore Unico;
- nominare e determinare l'entità del compenso dell'Organo di controllo;
- deliberare le modifiche statutarie;
- deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio.

Il Collegio dei Fondatori ha facoltà di nominare un Presidente Onorario della Fondazione.

#### **Art. 8 Modalità di funzionamento del Collegio dei Fondatori.**

Il Collegio dei Fondatori si riunisce almeno una volta all'anno nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità su convocazione da parte del Consiglio di Amministrazione o ad istanza di almeno un terzo dei suoi Membri.

La convocazione del Collegio dei Fondatori viene effettuata senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione, almeno quindici giorni prima dell'adunanza indicando luogo, ora e giorno dell'adunanza e l'inerente ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per la seconda convocazione.

L'avviso di convocazione può essere inoltrato, attraverso l'utilizzo di messaggi di posta elettronica agli indirizzi comunicati dai Fondatori.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire, con le modalità suindicate, con tre giorni di preavviso.

Il Collegio dei Fondatori è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Fondatori. In seconda convocazione la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Tutte le delibere del Collegio dei Fondatori sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri presenti alla seduta.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Il Collegio dei Fondatori è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato o dal Fondatore più anziano per nomina o per età. Il Collegio dei Fondatori nomina un segretario tra i presenti che redige il verbale dell'adunanza e lo sottoscrive insieme al Presidente.

Il Collegio dei Fondatori può riunirsi e deliberare validamente anche tramite l'utilizzo di tecnologie multimediali, sempre che sia accertata la possibilità di tutti i Fondatori di essere identificati, di partecipare alla discussione e di votare e sia garantita, a mezzo di tecnologie digitali, l'unicità e la titolarità del voto.

L'uso di tecnologie sostitutive della partecipazione e voto in presenza delle delibere assembleari dovranno risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario nominato per l'occasione.

Nel caso di impossibilità ad intervenire al Collegio dei Fondatori, ciascun membro può delegare altro membro. Non è previsto limite di delega passiva, né obblighi di forma per la delega.

Alle riunioni del Collegio dei Fondatori possono intervenire, senza diritto di voto l'Organo di controllo, i membri del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico, nonché il Segretario Generale e Direttore Scientifico se nominato.

#### **Art. 9 Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, incluso il Presidente della Fondazione, eletti dal Collegio dei Fondatori, che può sceglierli anche tra soggetti che non siano Fondatori.

In caso di superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 bis del codice civile ridotti della metà, un componente è nominato dai lavoratori della Fondazione, fermo restando il rispetto dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112/2017.

Il Presidente della Fondazione è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione e lo presiede, salvo assenza o impedimento.

Tutti i Consiglieri durano in carica tre anni, salvo revoca da parte del Collegio dei Fondatori e sono rieleggibili. In caso di revoca il Collegio dei Fondatori provvede contestualmente alla nomina del sostituto che resta in carica fino alla scadenza naturale fissata per l'amministratore sostituito. In caso di dimissioni, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione provvede a invitare il Collegio dei Fondatori alla nomina del sostituto.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione deve essere inviata almeno 7 giorni prima del giorno fissato per la riunione, attraverso l'utilizzo di e-mail registrate o con tecnologie equivalenti, e deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del giorno e dell'ora di riunione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire, con le modalità suindicate, con tre giorni di preavviso.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza dei due terzi dei membri e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono intervenire, senza diritto di voto l'Organo di controllo, i membri del Collegio dei Revisori, o il Revisore Unico, e, ove nominato, il Segretario Generale e Direttore Scientifico.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi e deliberare validamente anche tramite l'utilizzo di tecnologie multimediali, sempre che sia accertata la possibilità di tutti i membri di essere identificati, di partecipare alla discussione e di votare e sia garantita, a mezzo di tecnologie digitali, l'unicità e la titolarità del voto. L'uso di tecnologie sostitutive della partecipazione e voto in presenza delle delibere consiliari dovranno risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente della Fondazione e dal Segretario nominato per la riunione.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti alla riser-

vatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle sole notizie fornite ai fini di divulgazione esterna e pubblicizzazione dell'attività della Fondazione.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale a cura di un segretario scelto all'inizio della seduta tra i Consiglieri; il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dallo stesso segretario.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, può costituire specifiche "Commissioni Tematiche" con funzioni di studio e/o operative. Nella delibera che le istituisce, oltre l'oggetto, ne vengono stabiliti i componenti, il termine di attività e, con apposito regolamento, le modalità di funzionamento.

Con le stesse modalità possono essere istituite anche "Commissioni Territoriali", una "Commissione Etica" ed un "Advisory Board".

#### **Art. 10 Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione e l'amministrazione della Fondazione, ad eccezione di quanto di competenza esclusiva degli altri organi della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera:

- sulle attività da porre in essere per l'attuazione degli scopi della Fondazione;
- sui programmi generali dell'attività, sulle modalità di investimento del patrimonio e sulla struttura organizzativa della Fondazione;
- sul bilancio di esercizio e sul bilancio sociale;
- sul budget previsionale presentato dal Presidente.

#### **Art. 11 Presidente**

Il Presidente della Fondazione è scelto dai Fondatori, dura in carica 6 anni ed è rieleggibile.

Per il primo periodo (a decorrere dalla data dell'atto costitutivo) la carica di Presidente spetta alla dott.ssa Giovanna Melandri.

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione e i poteri di ordinaria amministrazione.

E' membro di diritto del Consiglio di Amministrazione e rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Collegio dei Fondatori e il Consiglio di Amministrazione e ne cura l'esecuzione delle delibere;
- predispone il progetto di bilancio consuntivo e del budget previsionale, corredati dalle rispettive relazioni sull'andamento della gestione, da presentare al Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende alla struttura organizzativa e dirige il personale della Fondazione;
- può stipulare contratti strumentali alle finalità istituzionali quali accordi commerciali, di affitto, di leasing e/o noleggio sia di apparecchiature elettroniche che di autoveicoli entro i limiti indicati dal Consiglio di Amministrazione;
- relaziona il Consiglio di Amministrazione sulle attività di ordinaria amministrazione poste in essere;

- può nominare e revocare il Segretario Generale e Direttore Scientifico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza, motivato impedimento o decadenza del presidente, assume le sue funzioni e gli stessi poteri il vicepresidente, se nominato in seno al consiglio di Amministrazione, o il consigliere più anziano.

#### **Art. 12 Organi di controllo e revisione**

L'organo di controllo è nominato dal Collegio dei Fondatori e dura in carica tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Può essere monocratico oppure formato da tre membri.

In tale caso costituisce un Collegio il cui presidente viene eletto all'atto della nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo, come previsto dall'art. 10 del decreto legislativo n. 112/2017 e dell'art. 30, comma 7, CTS

L'Organo di Controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'Organo di Controllo possono essere rinominati.

Nel caso in cui l'organo di controllo sia nominato in forma collegiale, esso è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. In caso di superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 bis del codice civile ridotti della metà un componente del collegio sindacale è nominato dai lavoratori della Fondazione

La nomina del revisore legale è obbligatoria. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Può esercitare la revisione legale dei conti anche l'Organo di controllo. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 13 Segretario generale e Direttore Scientifico.**

Il Segretario Generale, qualora nominato, assiste il Consiglio di Amministrazione e il Presidente nella preparazione dei programmi di attività della Fondazione, nella loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati; partecipa inoltre all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla proposizione degli schemi del bilancio consuntivo e del budget; collabora alla gestione dei programmi di attività della Fondazione.

Il Direttore Scientifico, qualora nominato, assicura la qualità scientifica delle proposte progettuali della Fondazione, seguendone lo sviluppo e verificandone la coerenza con le finalità istituzionali; coordina i lavori della Fonda-

zione e del Comitato Scientifico e ne cura il funzionamento; collabora con gli organi della Fondazione nella definizione e nell'attuazione dei programmi di attività di carattere scientifico.

Al Segretario Generale e al Direttore Scientifico possono essere attribuite dal Consiglio di Amministrazione specifiche funzioni. I mandati del Segretario Generale e del Direttore Scientifico hanno la durata stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sono rinnovabili e sono revocabili con il voto favorevole alla revoca di due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 14 Esercizio finanziario – Bilancio - Libri e Scritture Contabili**

L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di budget entro il 15 dicembre dell'anno precedente.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 CTS e dall'art. 9 del decreto legislativo n. 112/2017, nonché il bilancio sociale di cui alla disposizione da ultimo citata. Il bilancio sociale è redatto in conformità delle linee guida del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e tiene conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della Fondazione, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. Il bilancio sociale è pubblicato sul sito internet della Fondazione e depositato al registro delle imprese competente.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 112/2017, la Fondazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 e dall'art. 16 del medesimo decreto.

A tali fini è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

La Fondazione è obbligata alla tenuta delle scritture contabili, dei libri sociali e della modulistica di bilancio previsti dagli artt. 13, 14 e 15 CTS e dall'art. 9 D.Lgs. n. 112/17.

#### **Art. 15 Liquidazione**

Il Collegio dei Fondatori delibera la messa in liquidazione della Fondazione, salve le disposizioni di legge.

In caso di scioglimento volontario della Fondazione o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo è devoluto ad enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 112/2017 secondo deliberazione del Collegio dei Fondatori, fermo restando il rispetto dell'art. 6 del Decreto del 27 aprile 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore ove richiesto.

#### **Art. 16 Clausola compromissoria.**

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali adire le vie legali è richiesto per legge) sorga fra i Fondatori e la Fondazione, i suoi organi o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od orga-

ni, in dipendenza di questioni inerenti le attività della Fondazione ovvero dei propri organi nonché dell'interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, dovrà essere portata in mediazione finalizzata alla conciliazione, presso un Organismo di Mediazione iscritto, a norma del D.Lgs. 28/2010. In caso di ricorso alla mediazione, sono sospesi gli effetti di eventuali decisioni assunte da parte degli organi sociali competenti relativamente alla controversia de qua, fino alla conciliazione ovvero alla scadenza dei termini di legge della mediazione medesima. Decorso i termini della mediazione senza che sia intervenuto accordo tra le parti la decisione è deferita al giudizio del Tribunale competente.

**Art. 17 Clausola di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nel CTS e s.m.i., nel decreto legislativo n. 112/2017 e s.m.i. e nelle norme di legge italiane ed europee vigenti in materia.

F.to Giovanna Melandri

F.to Alberto Aloe

F.to Laura Lombardi

F.to Monica Polizzano Notaio

Sottoscritta dott.ssa Monica Polizzano, Notaio in Roma, i-

scritta nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuni-

ti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che:

- la presente copia autentica informatica è conforme all'ori-

ginale su supporto analogico conservato fra i miei atti e mu-

nito delle prescritte firme; consta di ventitrè facciate;

- la presente copia viene rilasciata, ai sensi dell'art. 68

ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 e dell'art. 22 del

D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, su supporto informatico e da me

sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, por-

tante il certificato n.4D85 rilasciato dal Consiglio Naziona-

le del Notariato Qualified Certification Authority 2019 aven-

te validità fino al 6 settembre 2026.

Si rilascia alla parte interessata, per gli usi consentiti,

in esenzione dall'imposta di bollo.

Roma, 23 dicembre 2025

File firmato digitalmente dal Notaio Monica Polizzano